

Gli *Interest rate swap (IRS)* sono stipulati dall'Eni allo scopo di realizzare una migliore contrapposizione tra i tassi di interesse relativi agli impieghi e alle coperture, per ridurre i costi di finanziamento o per diversificare le fonti di finanziamento. Relativamente a questi contratti, l'Eni concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra ammontari di interessi calcolati su un valore nominale di riferimento ai tassi, fissi o variabili, concordati.

La tabella che segue riporta i tipi di *Interest Rate Swap* in essere, la media ponderata dei tassi di interesse e delle scadenze delle operazioni. I tassi medi variabili sono basati sui tassi alla fine dell'esercizio e possono subire modifiche che potrebbero influenzare i futuri flussi finanziari.

Il confronto tra i tassi medi acquistati e venduti non è indicativo del risultato dei contratti derivati posti in essere; la determinazione di questo risultato è effettuata tenendo conto dell'operazione sottostante oggetto di copertura.

		31.12.2003	31.12.2004
Acquistare tasso fisso/Vendere tasso variabile-valore nominale	(milioni di euro)	867	745
- tasso medio ponderato acquistato	(%)	6,03	5,78
- tasso medio ponderato venduto	(%)	2,26	3,19
- scadenza media ponderata	(anni)	2,97	2,26
Acquistare tasso variabile/Vendere tasso variabile-valore nominale	(milioni di euro)	1.941	1.989
- tasso medio ponderato acquistato	(%)	2,25	2,32
- tasso medio ponderato venduto	(%)	2,91	3,00
- scadenza media ponderata	(anni)	3,38	2,38
Vendere tasso fisso/Acquistare tasso variabile-valore nominale	(milioni di euro)	2.882	2.929
- tasso medio ponderato venduto	(%)	4,31	4,18
- tasso medio ponderato acquistato	(%)	1,77	2,25
- scadenza media ponderata	(anni)	6,64	6,37

Gli *Interest rate collar* sono stipulati dall'Eni per gestire il rischio di interesse. L'*Interest rate collar* è una combinazione di opzioni che consente di contenere le variazioni dei tassi entro una fascia di oscillazione predeterminata. L'Eni utilizza anche *Zero-Cost collar* che non comportano il pagamento di premi. Al 31 dicembre 2004 è in essere un solo contratto con scadenza 30 giugno 2006.

Gestione del rischio di cambio

L'Eni stipula diversi tipi di contratti su valute per la gestione del rischio di cambio come indicato nella tabella seguente:

(milioni di euro)	Valore nominale al 31.12.2003	Valore nominale al 31.12.2004
Contratti su cambi a termine	6.165	8.501
Opzioni	550	91
	6.715	8.592

L'Eni utilizza i *contratti su cambi a termine* principalmente per coprire crediti e debiti, ivi inclusi i depositi e i finanziamenti denominati in valuta diversa dall'euro. Alcuni contratti prevedono lo scambio di due valute diverse dalla moneta di conto delle imprese contraenti coerentemente alle loro necessità. Il valore nominale di questi contratti è indicato per l'ammontare acquistato e per l'ammontare venduto. La scadenza di questi contratti è mediamente non superiore a un anno. L'incremento dei contratti su cambi a termine di 2.336 milioni di euro è dovuto principalmente a operazioni di copertura poste in essere da Eni SpA su debiti finanziari a breve termine di Eni Coordination Center SA (1.785 milioni di euro).

L'Eni utilizza generalmente combinazioni di opzioni in acquisto e in vendita che consentono di mitigare, entro un certo intervallo, i rischi derivanti da esposizioni in valuta. Le opzioni su valute, trattate in mercati *over-the-counter*, dietro corresponsione di un premio attribuiscono il diritto di acquistare o vendere un ammontare definito di valuta a uno specifico tasso di cambio alla fine di un periodo definito. Il decremento di 459 milioni di euro è dovuto essenzialmente all'estinzione di opzioni da parte dell'attività costruzioni e perforazioni (296 milioni di euro) e del settore Gas & Power (144 milioni di euro).

La tabella che segue riepiloga, per le più importanti valute, l'ammontare dei contratti su cambi a termine e dei contratti di opzione in essere.

(milioni di euro)

Valuta	Valore nominale al 31.12.2003		Valore nominale al 31.12.2004	
	Acquisti	Vendite	Acquisti	Vendite
Dollaro USA	1.019	2.955	622	4.024
Lira sterlina	1.432	342	3.065	107
Corona norvegese	140	299	267	162
Euro	100	126	71	113
Yen	99	11	97	2
Franco svizzero	177	1	51	1
Altre valute	3	11	7	3
	2.970	3.745	4.180	4.412

Gestione del rischio sui prezzi delle merci

I contratti derivati su merci sono stipulati al fine di gestire essenzialmente i rischi connessi all'andamento della quotazione dei greggi e dei prodotti petroliferi presenti nell'attività di commercializzazione del gas e nell'attività di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi.

Nell'ambito dell'attività di commercializzazione del gas, sono stati stipulati contratti a termine per l'acquisto di greggio al fine di coprire il rischio connesso a vendite di gas naturale a prezzo fisso, a fronte del costo di acquisto variabile indicizzato a un paniere di prodotti petroliferi i cui prezzi sono quotati sui mercati internazionali.

Nell'ambito dell'attività di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, sono stati stipulati contratti derivati al fine di gestire i rischi connessi alla variabilità dei prezzi di mercato nel periodo che intercorre fra l'acquisto dei greggi, la loro lavorazione e la vendita dei prodotti finiti.

La scadenza dei contratti è inferiore a un anno.

La tabella che segue riepiloga i contratti derivati su merci in essere al 31 dicembre 2003 e 2004.

Descrizione	Valore nominale al 31.12.2003		Valore nominale al 31.12.2004	
	Acquisti	Vendite	Acquisti	Vendite
Greggi (barili)	6.629.544	1.146.000	1.497.121	2.949.000
Prodotti petroliferi (tonnellate)	159.849	381.200	434.150	287.411
Prodotti petroliferi (galloni)		104.580		4.620
Energia elettrica (megawattora)			804.507	

Contenziosi

L'Eni è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, l'Eni ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato.

Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti perché l'Eni ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti ovvero perché l'ammontare dello stanziamento non è ragionevolmente stimabile.

Ambiente

Eni SpA

Nel 1997 la Grifil SpA ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia l'AgipPetroli SpA (incorporata nell'Eni SpA nel 2002) chiedendo il pagamento delle spese necessarie alla bonifica di un terreno, facente parte della raffineria di La Spezia (la cui attività è cessata nel 1985), vendute nel 1996 dalla Italiana Petroli SpA, successivamente incorporata nell'AgipPetroli SpA. La richiesta di risarcimento, compresi gli asseriti danni subiti, ammonta complessivamente a 103 milioni di euro. Alla fine del 2002 Grifil e AgipPetroli hanno concluso una transazione che prevedeva l'accollo da parte dell'AgipPetroli del 50% del costo della bonifica valutato da primaria società del settore in 19 milioni di euro, e comunque fino a un massimo di 9,5 milioni di euro, nonché l'obbligo della Grifil di provvedere a sua cura e a sue spese alla bonifica del terreno e di rinunciare alla richiesta di risarcimento. La Grifil non ha eseguito gli obblighi assunti con la transazione; in relazione a ciò, ferme e impregiudicate le azioni di regresso e cautelari a garanzia del credito nei confronti della obbligata Grifil, l'Eni ha deciso di bonificare il terreno in accordo con una società interessata a edificare su parte del terreno che si è accollata il 13% del costo della bonifica. Resta pendente il giudizio promosso dalla Grifil dinanzi al Tribunale di La Spezia. Il 7 gennaio 2004 il Comune di La Spezia ha immesso l'Eni nel possesso dell'area e da tale data sono iniziati i primi lavori di bonifica a cura e spese di quest'ultima. L'Eni ha chiesto il sequestro conservativo dell'area della Grifil, fino alla concorrenza massima di 19 milioni di euro; infatti con due successivi provvedimenti, rispettivamente del 2 dicembre 2003 e del 13 gennaio 2004, il Tribunale di Genova ha dichiarato legittimo il diritto dell'Eni, alla luce del contratto di compravendita a suo tempo intervenuto fra Italiana Petroli e Grifil, di porre a carico di quest'ultima tutti gli oneri di disinquinamento che la Società andrà a sostenere per l'inadempimento dell'acquirente. Il giudice del procedimento ha ritenuto chiusa l'attività istruttoria e la causa pronta per essere decisa nel merito. Si attende entro luglio 2005 la sentenza. Relativamente al valore da attribuire al sequestro conservativo (fino a 19 milioni di euro), il Tribunale ha chiesto all'Eni di produrre in giudizio il contratto di appalto dei lavori di disinquinamento dal quale risulti il corrispettivo dovuto all'appaltatore; il contratto con una primaria società internazionale specializzata nel settore delle bonifiche è stato stipulato il 15 aprile 2004 e depositato in giudizio. L'Eni, al fine di non perdere alcuna garanzia patrimoniale a fronte del suo credito verso Grifil, pur sostenendo i costi di bonifica, ha esercitato e formalmente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari contro quest'ultima anche un'azione revocatoria ordinaria atta a impedire, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di Grifil di vendere a terzi il terreno di sua proprietà oggetto di disinquinamento. Recentemente, a seguito di più approfondite indagini sull'effettivo stato di inquinamento del terreno, la primaria società internazionale incaricata ha comunicato che, allo stato, il costo stimato della bonifica ammonta a circa 45 milioni di euro che trova copertura nello specifico fondo rischi.

Nel 1999 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine al fine di accertare l'eventuale inquinamento del suolo e delle acque reflue che sfociano nel mare antistante la raffineria. Nel novembre 2002 è stato notificato l'atto di costituzione di parte civile da Italia Nostra e dall'Associazione Amici della Terra, con richiesta di risarcimento danni di 15.050 milioni di euro. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, nel luglio 2003, il giudice competente ha pronunciato ordinanza con la quale, ravvisando la più grave ipotesi di cui all'art. 440 del codice penale (adulterazione di acque e di sostanze alimentari), ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. L'udienza preliminare è fissata per il 24 maggio 2005.

Nel 2000 la Procura della Repubblica di Gela ha promosso un'indagine in relazione ad asserite emissioni provocate da diversi impianti della raffineria di Gela che avrebbero causato effetti nocivi alla salute di cittadini di Gela, nonché per non avere dichiarato tali emissioni in violazione del DPR n. 203/1988. L'indagine è sfociata in un decreto di citazione a giudizio per fatti avvenuti dal 1997. Si sono costituiti parte civile il Comune di Gela, la Provincia di Caltanissetta e altri, con richiesta di risarcimento danni di complessivi 878 milioni di euro. Il giudizio di 1° grado è pendente innanzi al Tribunale Penale di Gela.

Nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura di Gela nel 2002 per presunto danneggiamento derivante dalle emissioni degli impianti dello stabilimento di Gela di proprietà di Polimeri Europa SpA, Syndial SpA (già EniChem SpA) e Raffineria di Gela SpA, si è concluso il 2 luglio 2003 un incidente probatorio. Enti locali, associazioni ambientaliste, proprietari di terreni che sarebbero stati danneggiati si sono costituiti persone offese. Il 17 gennaio 2005 si è concluso il secon-

do incidente probatorio, iniziato alla fine del 2003, per accertare quali siano le emissioni provenienti dal sito di Gela che avrebbero determinato i presunti danni lamentati.

Nel marzo 2002 la Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un'indagine concernente l'attività della raffineria di Priolo per avvelenamento doloso di acque destinate al consumo umano e disposto una consulenza tecnica, in corso di espletamento, volta ad accertare se e in qual modo si siano verificate infiltrazioni di prodotti petroliferi provenienti dalla raffineria nella falda profonda, ivi compresa quella parte di essa che alimenta i pozzi di acqua utilizzati per il consumo umano nel territorio di Priolo. Il procedimento si trova nella fase di indagini preliminari. Vista la complessità delle indagini in corso, è stato affidato a una società specializzata del settore il compito di verificarne l'origine, le cause e l'estensione. Sono in atto, a scopo meramente cautelativo, azioni tendenti a: (i) mettere in sicurezza e a bonificare l'intera zona interessata dall'inquinamento; (ii) riallocare i pozzi eroganti acqua potabile in area ancora più distante e più a monte del sito industriale; (iii) installare un sistema di depurazione delle acque potabili. Con provvedimento del 1° giugno 2004 sono stati dissequestrati tutti i serbatoi della raffineria che il 17 aprile 2003 erano stati posti sotto sequestro, a eccezione di 5.

Nel giugno 2002, a seguito di un incendio verificatosi all'interno della raffineria di Gela, è stato iscritto procedimento penale per il delitto di incendio colposo e reati ambientali e concernenti le bellezze naturali. Nell'ambito del conseguente procedimento penale, il 12 maggio 2004 si è svolta la prima udienza relativa al giudizio immediato. Il giudizio è in corso.

Nel 2002 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine penale concernente la raffineria di Gela al fine di verificare la qualità delle acque sotterranee presenti nell'area della raffineria. Il 27 ottobre 2003, nell'ambito del procedimento, la Procura ha chiesto di procedere, con incidente probatorio accolto dal Giudice per le indagini preliminari il 7 novembre 2003, alla verifica dello stato dei serbatoi della raffineria stessa, nonché di accertare se da eventuali rotture degli stessi possano essersi verificate perdite di prodotti petroliferi nel terreno sottostante con possibile inquinamento delle falde sottostanti la raffineria. Le contestazioni mosse riguardano le norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli nonché un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con un precedente provvedimento del 3 novembre 2003, in accoglimento di un'ulteriore richiesta della Procura della Repubblica di Gela, aveva già disposto il sequestro preventivo di 92 serbatoi della raffineria. Il provvedimento ha determinato la fermata della raffineria di Gela dal 17 novembre 2003; successivamente – operando in sede di incidente probatorio e a seguito di numerosi sopralluoghi, ispezioni e analisi effettuate dai periti del Giudice per le indagini preliminari che hanno di volta in volta escluso ragionevolmente perdite di prodotto dai serbatoi oggetto di indagine – si è giunti, su istanze della Raffineria di Gela SpA, al dissequestro di 42 serbatoi e al riavvio delle attività dal 19 gennaio 2004. Con successivi provvedimenti sono stati dissequestrati dal Pubblico Ministero altri 38 serbatoi. Al 31 dicembre 2004 rimangono sotto sequestro 12 serbatoi.

In relazione a indagini giudiziarie sul fenomeno della subsidenza eventualmente imputabile alle attività minerarie, il 21 maggio 2004 il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Venezia, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovigo, ha posto sotto sequestro preventivo i giacimenti Dosso degli Angeli, Angela/Angelina - Ravenna Mare Sud e le piattaforme e i pozzi ivi esistenti. Il 10 giugno 2004, su ricorso della difesa, il Tribunale del riesame di Rovigo ha ordinato il dissequestro dei giacimenti Angela/Angelina - Ravenna Mare Sud e delle piattaforme e pozzi ivi esistenti. Il 5 febbraio 2003, con analogo provvedimento del Tribunale di Rovigo, era stato eseguito il sequestro preventivo della piattaforma Naomi/Pandora, dei pozzi Naomi 4 Dir, Naomi 2 Dir, 3 Dir - Pandora 2 Dir e della condotta sottomarina per il trasporto della produzione a Casalborsetti. L'Eni ritiene di avere sempre agito nel rispetto delle leggi munita delle necessarie autorizzazioni. Tenuto conto dei rilievi dei consulenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, da cui traggono origine le richieste di sequestro, l'Eni ha costituito una commissione scientifica, indipendente e interdisciplinare, presieduta dal prof. Enzo Boschi, professore ordinario di sismologia presso l'Università degli Studi di Bologna e presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e composta dai maggiori esperti internazionali di subsidenza derivante dall'estrazione di idrocarburi, con il compito di verificare la misura, gli effetti e gli eventuali strumenti più opportuni per neutralizzare o ridurre quei fenomeni che fossero imputabili all'estrazione di idrocarburi da parte dell'Eni nel ravennate e nel Nord Adriatico sia a terra sia a mare. La Commissione ha prodotto uno studio dal quale risulta che non sono ipotizzabili pericoli per la pubblica incolumità o danni all'ambiente né constano a livello mondiale incidenti concernenti la pubblica incolumità originati dalla subsidenza indotta dalla produzione di idrocarburi. Lo studio inoltre evidenzia che l'Eni utilizza le più avanzate tecniche esistenti per la previsione, la misurazione e il controllo del suolo.

EniPower SpA

Nell'autunno 2004 la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un'indagine per reati asseritamente consumati in Loreo relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sono in corso le analisi di campioni di terreno prelevati sia in Loreo sia presso lo stabilimento EniPower di Mantova.

Polimeri Europa SpA

Nel 2002 la Procura di Gela ha avviato un procedimento penale per presunti scarichi idrici fuori norma riferibili alle attività dello stabilimento di Gela di Polimeri Europa SpA, Syndial SpA e Raffineria di Gela SpA. Nel gennaio 2005 il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione per tutti gli indagati.

Davanti al Tribunale di Gela si sono svolti due procedimenti penali connessi, uno relativo all'attività del Forno F3001 e l'altro all'attività dell'impianto ACN (utilizzo del residuo FOK) entrambi conclusi con sentenza di condanna degli imputati. Nel procedimento relativo al Forno F3001 è stato disposto il rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno ambientale a favore della Provincia di Caltanissetta. La sentenza è impugnabile.

Syndial SpA (ex EniChem SpA)

Nel 1992 il Ministero dell'ambiente ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Brescia l'EniChem SpA e la Montecatini SpA chiedendo in via principale la loro condanna al ripristino dell'ambiente inquinato dalle attività dello stabilimento di Mantova nel periodo dal 1976 al 1990; in via subordinata, in caso di impossibilità di ripristino, al risarcimento del danno ambientale da determinarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore a 136 milioni di euro, oppure in via equitativa. L'EniChem ha acquisito lo stabilimento di Mantova nel giugno 1989 nell'ambito dell'operazione Enimont e, al riguardo, sussiste l'obbligo della Edison SpA di manlevarla e/o indennizzarla degli oneri eventualmente connessi a danni causati a terzi dall'esercizio degli impianti e delle strutture industriali, prima dell'apporto da parte di Montedison, ancorché manifestatisi successivamente.

Con procedimento penale aperto nel 1997 avanti al Tribunale di Venezia sono state contestate imputazioni connesse alla gestione di impianti di Porto Marghera a decorrere dai primi anni '70 e fino al 1995 e ai presunti danni alla salute e all'ambiente che ne sarebbero derivati. Con sentenza del 2 novembre 2001 il Tribunale di Venezia ha assolto con formula piena tutti gli imputati. Avverso la sentenza assolutoria hanno presentato appello il Pubblico Ministero, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'ambiente e per la Presidenza del Consiglio, 5 enti pubblici territoriali, 12 associazioni ed enti e 48 persone fisiche. Con sentenza del 15 dicembre 2004 la Corte di Appello di Venezia ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado riformandone solo alcuni punti marginali. Per quanto riguarda alcuni imputati dell'Eni Syndial la Corte di Appello ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcune contravvenzioni al DPR 962/73 (legge su Venezia) e in ordine al reato di cui all'art. 437, 1° comma codice penale, confermando per tutto il resto la sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia. L'Eni ha effettuato uno stanziamento a fronte di questo contenzioso.

Nel 2000 la Procura della Repubblica di Brindisi ha avviato un procedimento penale nei confronti di 68 persone appartenenti a molte società che fino dai primi anni '60 si sono avvicinate nella proprietà e gestione degli impianti di produzione di dicloroetano, cloruro di vinile monomero e di policloruro di vinile gestiti dall'EniChem SpA nel periodo dal 1983 al 1993. Le indagini preliminari si sono chiuse con la richiesta di archiviazione da parte della Procura nei confronti degli indagati di provenienza EniChem. Sulla richiesta di archiviazione non si è ancora pronunciato il Giudice per le indagini preliminari.

Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2002 l'EniChem SpA è stata convenuta in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad Ambiente SpA e a European Vinyls Corporation Italia SpA, dalla provincia di Venezia la quale ha chiesto la condanna in solido delle società convenute al risarcimento del danno ambientale, non quantificato, che sarebbe stato arrecato alla laguna di Venezia dalle attività dei rispettivi impianti del petrolchimico di Porto Marghera che hanno costituito oggetto di due procedimenti penali a carico di dirigenti e dipendenti delle medesime società. European Vinyls Corporation Italia, nel costituirsi, ha esercitato, in via subordinata all'accertamento dell'infondatezza della pretesa della Provincia, azione di regresso nei confronti di EniChem e di Ambiente. Durante il 2004 il giudizio è proseguito con il deposito di memorie istruttorie delle parti; la causa è stata rinviata al 15 aprile 2005. La pretesa risarcitoria della Provincia e, conseguentemente, quella in rivalsa di EVC Italia nei confronti di EniChem e di Ambiente non sono state quantificate.

Il 16 gennaio 2003 il Tribunale di Siracusa ha emesso misure cautelari personali nei confronti di dipendenti dell'EniChem SpA e della Polimeri Europa SpA nel quadro di indagini giudiziarie aventi a oggetto la gestione, asseritamente illecita, del ciclo dei rifiuti liquidi e solidi dalla loro produzione sino al loro smaltimento, aggiudicandosi al contempo un ingiusto profitto per il risparmio conseguente al mancato regolare smaltimento. Polimeri Europa ed EniChem hanno nominato i rispettivi difensori nella dichiarata qualità di persone offese dal reato. È stata notificata agli indagati la conclusione delle indagini preliminari con la conferma dei capi di imputazione inizialmente contestati.

Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2003, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nella sua qualità di Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, ha intentato nei confronti dell'EniChem SpA un'azione di risarcimento per danni ambientali quantificati in circa 129 milioni di euro e danni patrimoniali e non patrimoniali stimati in 250 milioni di euro (oltre a interessi e rivalutazione) provocati dall'attività industriale svolta dalla Pertusola Sud SpA (incorporata nell'EniChem) nel territorio del Comune di Crotone e in quelli limi-

trofi. Il 6 giugno 2003, EniChem SpA si è costituita in giudizio, chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale il pagamento di tutti i costi e le spese sostenute per i procedimenti di bonifica già avviati. La Provincia di Crotone è intervenuta nella causa di adesione alle domande del Commissario e spiegando autonoma domanda di danni quantificabili in 300 milioni di euro. Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2004, la Regione Calabria conveniva Syndial avanti al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno ambientale, in via condizionale "per l'ipotesi che nelle more del giudizio intervenga la cessazione dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria". La Regione ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione dell'intero ammontare del danno già chiesto dal Commissario Delegato nel giudizio instaurato nel 2003, indicato dalla Regione in oltre 800 milioni di euro.

Con atto di citazione notificato nel marzo 2004, la Sitindustrie SpA, che nel 1996 ha acquistato dall'Enirisorse (ora incorporata in Syndial SpA) lo stabilimento di Paderno Dugnano, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Syndial SpA chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima nell'inquinamento dei terreni e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura minima necessaria alla bonifica.

Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2004 la Sitindustrie ha instaurato un giudizio analogo al precedente, con le medesime domande nei confronti della Syndial, relativamente al ramo d'azienda per la produzione di prodotti e semilavorati in rame e leghe, sito in Pieve Vergonte.

Con atto di citazione notificato nel maggio 2003 il Ministro dell'ambiente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Syndial SpA chiedendo il risarcimento del danno ambientale quantificato in 2.396 milioni di euro in relazione all'inquinamento da DDT del Lago Maggiore asseritamente provocato dallo stabilimento di Pieve Vergonte. Il 23 settembre si è svolta l'udienza di comparizione delle parti nella quale il giudice ha assegnato il termine per la presentazione di memorie. All'udienza del 25 marzo 2005, il giudice si è riservato di decidere sulle prove dedotte dalle parti.

Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto alla Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento dei danni ambientali. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale l'EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di 53,5 milioni di euro e un massimo di 78,5 milioni di euro, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Nel giudizio infatti Syndial ha convenuto, al fine di esserne garantita, la Rumianca SpA, la Sir Finanziaria SpA e la Sogemo SpA, che in precedenza erano state proprietarie del sito. È in corso di svolgimento una consulenza che, secondo il quesito posto dal Giudice, dovrà determinare l'eventuale danno ambientale procurato al sito.

Fiscale

Eni SpA

Con quattro avvisi di accertamento notificati relativamente agli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992, l'Amministrazione finanziaria dello Stato ha contestato all'Agip SpA (incorporata nell'Eni SpA nel 1997) un maggior imponibile ai fini delle imposte sul reddito di circa 196 milioni di euro, rettificando in diminuzione e in aumento i prezzi di alcune partite di petrolio, rispettivamente acquistate e vendute nell'ambito del Gruppo. Queste contestazioni sono state tutte giudicate infondate e quindi annullate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Gli appelli dell'Amministrazione finanziaria sono stati respinti dalla Commissione regionale di Milano o rinunciati dalla stessa Amministrazione finanziaria e si sono conclusi con la conferma delle decisioni di primo grado favorevoli alla Società. Relativamente alle sentenze del giudizio di appello, si è ormai formato il giudicato o per l'inutile decorso del termine per impugnare in Cassazione o per esplicita rinuncia a proseguire il giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria: conseguentemente il contenzioso deve considerarsi concluso senza oneri per la Società. Con sentenza del 7 maggio 2001, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha altresì annullato l'accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha contestato all'Agip SpA l'utilizzo nell'esercizio 1994 della perdita fiscale dichiarata nel 1992 e rettificata con l'avviso di accertamento notificato relativamente a tale esercizio. La sentenza è stata impugnata dall'Amministrazione finanziaria davanti alla Commissione tributaria regionale di Milano che ha discusso l'appello il 19 maggio 2004; nel corso della discussione, l'Amministrazione finanziaria, in considerazione della favorevole conclusione definitiva della controversia relativa all'esercizio 1992, ha riconosciuto la correttezza del comportamento della Società. La Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza depositata il 14 giugno 2004 ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

Con decreto dirigenziale del 6 dicembre 2000 la Regione Lombardia ha affermato l'imponibilità del metano impiegato per la produzione di energia elettrica ai fini dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di consumo, relativamente

alla quale la Snam (incorporata nell'Eni SpA nel 2002) agisce quale sostituto d'imposta nei confronti dei propri clienti. In considerazione delle perduranti incertezze interpretative, lo stesso decreto prevede i termini entro i quali le aziende erogatrici possono corrispondere il tributo senza oneri sanzionatori. La Snam e le altre aziende erogatrici dell'Eni non intendono avvalersi di tale possibilità perché ritengono il gas impiegato per la produzione di energia elettrica al di fuori del campo di applicazione dell'addizionale. Al riguardo è stata chiesta un'interpretazione ufficiale al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero con risoluzione del 29 maggio 2001 ha confermato l'inapplicabilità dell'imposta. La Snam, considerata l'indisponibilità della Regione a recepire la risoluzione ministeriale e a revocare il decreto dirigenziale, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza notificata il 18 marzo 2002 ha dichiarato la materia non di competenza del giudice amministrativo. In relazione a ciò, se la Regione dovesse notificare gli atti impositivi per chiedere l'accisa, l'Eni impugnerà gli stessi avanti il giudice competente. In precedenza la Regione Lombardia aveva stabilito con L.R. n. 27/2001 che dal 1° gennaio 2002 non è più dovuta l'addizionale oggetto del giudizio, ma ha dichiarato comunque dovuti i relativi tributi sorti anteriormente a tale data. Il termine di decadenza per l'azione di accertamento dei tributi in oggetto è quinquennale e perciò il suo esercizio non sarà possibile oltre il 31 dicembre 2006.

Nel corso del 2003 la Circostrizione Doganale di Taranto ha notificato all'Eni SpA, quale incorporante dell'AgipPetroli SpA, 147 avvisi di accertamento e di rettifica di altrettante bollette di importazione di prodotti finiti e semilavorati effettuate dalla raffineria di Taranto negli anni 2000, 2001 e 2002. La contestazione riguarda diritti di confine (dazi di importazione e Iva relativa) di circa 24 milioni di euro non pagati dalla Società, perché i prodotti importati sono stati destinati a lavorazioni rientranti fra i trattamenti definiti per i quali la Tariffa Doganale Comune prevede l'esenzione daziaria. Gli avvisi di accertamento non contengono la determinazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge doganale tra il minimo di una volta e il massimo di dieci volte i diritti non corrisposti. Alla Società è contestata la mancanza dell'autorizzazione amministrativa per usufruire dell'esenzione daziaria prevista in caso di trattamento definito dei prodotti importati. Ritenendo il proprio comportamento corretto, anche alla luce della Circolare 20/D/2003, la Società ha avviato il procedimento per la risoluzione in via amministrativa previsto dalla normativa doganale chiedendo altresì al Direttore Regionale della Puglia l'annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento ricevuti. Con provvedimento del 26 novembre 2004 il Direttore Regionale della Puglia ha accolto le ragioni della Società ponendo fine al contenzioso in essere con l'annullamento in autotutela dei 147 avvisi di accertamento contestati.

Il 12 marzo 2004 il Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia ha notificato alla Società un processo verbale di constatazione con il quale viene ipotizzato il reato di contrabbando aggravato e di falso in atto pubblico relativamente alle stesse importazioni già oggetto degli avvisi di accertamento della Dogana di Taranto e ad altre avvenute tra il gennaio 1999 e il febbraio 2003. Il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, contesta l'omesso pagamento di diritti di confine (dazi e Iva relativa) di circa 26 milioni di euro. Per il reato di contrabbando è prevista una multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dei tributi non versati. La contestazione ha le stesse motivazioni già eccepite dalla Dogana di Taranto respinte dal provvedimento con il quale il Direttore Regionale ha posto fine al contenzioso in sede amministrativa.

Agip Karachaganak BV

Nel luglio 2004 le competenti autorità kazake hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Agip Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di *audit* fiscali relativi agli esercizi 2000-2003. In sintesi le contestazioni riguardano il mancato pagamento di imposte in quota Eni per 43 milioni di dollari e la compensazione anticipata di crediti VAT in quota Eni per 140 milioni di dollari, con conseguente addebito di interessi e penali per complessivi 128 milioni di dollari. Entrambe le società hanno presentato ricorso. A seguito dell'accordo raggiunto il 18 novembre 2004, le contestazioni originarie si sono ridotte a 22 milioni di dollari in quota Eni; proseguono gli incontri per la definizione delle contestazioni residue. L'Eni ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.

Snam Rete Gas SpA

La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a decorrere dall'aprile 2002. Snam Rete Gas SpA ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in vista dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur riconoscendo l'onere relativo al tributo come costo operativo dell'attività di trasporto, ha subordinato l'inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. In relazione a ciò, l'Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (delibera n. 146/2002) e 2003-2004 (delibera n. 71/2003) due "set" di tariffe: uno che non tiene conto del tributo e l'altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità. Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha

presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia al fine di ottenere l'immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l'ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L'onere complessivo sostenuto è stato di 86,1 milioni di euro. La Regione Sicilia nel gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l'ordinamento comunitario. La Commissione Europea, il 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica Italiana, per effetto dell'istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all'accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria; il tributo ambientale, secondo la Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione inizialmente ha invitato il Governo italiano a trasmettere le proprie osservazioni in merito e successivamente, con proprio parere motivato del 7 luglio 2004 ha formalmente chiesto all'Italia di abrogare il tributo. Lo Stato italiano, entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere, non ha provveduto all'abrogazione del tributo; pertanto il 20 dicembre 2004 la Commissione Europea ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunciasse con sentenza. Relativamente agli aspetti tributari, con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La Regione Sicilia il 4 maggio 2004 ha dato esecuzione alla sentenza contro la quale il 2 aprile 2004 aveva presentato ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, con sentenza depositata il 4 marzo 2005 ha disposto il rigetto dell'appello presentato dalla Regione Sicilia e confermato il giudizio di 1° grado di illegittimità del tributo ambientale. Relativamente alle restanti sette rate del tributo versate successivamente all'aprile 2002 (75,3 milioni di euro), la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza depositata il 5 gennaio 2005, ha confermato l'illegittimità del tributo ambientale e ha condannato la Regione Sicilia alla restituzione delle somme pagate da Snam Rete Gas, oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale di rimborso. Il 3 novembre 2003, la Regione Sicilia, a seguito della procedura di liquidazione della dichiarazione annuale sul tributo presentata da Snam Rete Gas per l'anno 2002, ha notificato alla Società un avviso di liquidazione per imposta, sanzioni e interessi (pari complessivamente a 14,2 milioni di euro), a fronte dell'omesso pagamento della rata di dicembre 2002. Il 30 dicembre 2003 Snam Rete Gas ha presentato ricorso e contestuale istanza di sospensione della riscossione contro l'avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Quest'ultima, con sentenza depositata il 25 giugno 2004 ha accolto il ricorso di Snam Rete Gas disponendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia. Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale la Regione Sicilia ha presentato ricorso il 13 settembre 2004. Con sentenza del 7 marzo 2005 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo riunitasi il 10 febbraio 2005 ha disposto il rigetto dell'appello e confermato il giudizio di 1° grado favorevole alla società. L'onere del tributo in ogni caso non graverà su Snam Rete Gas perché qualora il tributo fosse ritenuto illegittimo nelle altre sedi giudiziarie, la società avrà diritto alla restituzione delle somme versate; in caso contrario, l'Autorità ha previsto con le delibere n. 146/2002 e n. 71/2003 la sua inclusione in tariffa con effetto automatico e retroattivo.

Altri procedimenti giudiziari o arbitrali

Syndial SpA (ex EniChem SpA) - Serfactoring SpA

Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria contro Serfactoring SpA (società partecipata al 49% dalla ex Serfi SpA, ora Sofid SpA, a sua volta controllata dall'Eni SpA). La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati dall'EniChem Agricoltura SpA (successivamente Agricoltura SpA, in liquidazione, ora incorporata nell'EniChem SpA) e Terni Industrie Chimiche SpA (incorporata da Agricoltura SpA, in liquidazione) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente al pagamento effettuato da Agrifactoring a Serfactoring, Agrifactoring è stata posta in liquidazione e il liquidatore ha avviato nel 1991 il suddetto procedimento contro Serfactoring per chiedere la restituzione di 182 milioni di euro, affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo complessivamente 97 milioni di euro a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'attività svolta in qualità di mandatario. L'ammontare di queste richieste di risarcimento è stato successivamente ridotto a 40 milioni di euro a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e a seguito di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004: la domanda di Agrifactoring è stata rigettata e questa società condannata al pagamento delle somme chieste da Serfactoring e al risarci-

mento del danno in favore di Agricoltura, da determinare nel proseguimento del giudizio. Agrifactoring ha appellato la predetta sentenza parziale avanti la Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. In particolare, previo rinnovo o integrazione della Consulenza tecnica di ufficio, Agrifactoring ha chiesto la condanna di Serfactoring al pagamento della somma di circa 180 milioni di euro e il rigetto di tutte le domande di parte avversa, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Il 15 luglio si è svolta l'udienza di prima comparizione e all'udienza del 13 gennaio 2005 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 16 marzo 2007. Per le restanti domande non decise con l'anzidetta sentenza parziale, il Tribunale di Roma si è riservato di decidere in merito alla richiesta avanzata da Agrifactoring di sospensione dell'istruttoria sino alla definizione del giudizio di appello, ex art. 279 codice di procedura civile. All'udienza del 10 dicembre 2004, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche.

Syndial SpA (ex EniChem SpA)

Nel corso del 2002 l'EniChem SpA è stata convenuta avanti al Tribunale di Milano, dalla ICR Intermedi Chimici di Ravenna Srl, con atto di citazione con il quale la stessa, in relazione a un presunto inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un'area industriale in Ravenna, chiede all'EniChem un risarcimento danni di circa 46 milioni di euro, di cui circa 3 per danni emergenti e circa 43 per lucro cessante. Nel corso del 2004 si è conclusa l'istruttoria, l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 26 maggio 2005.

Snamprogetti SpA

Nel dicembre 2002 la Snamprogetti SpA aveva presentato alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi la richiesta di arbitrato nei confronti di Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela - Fertinitro CEC - committente dell'impianto realizzato in Venezuela. Nel dicembre 2004 Fertinitro e Snamprogetti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede: (i) l'accettazione finale dell'impianto; (ii) la restituzione della *Stand-by Letter of Credit*; (iii) la compensazione tra le parti dei crediti per la concessione delle licenze vantati da Snamprogetti con il riconoscimento a Fertinitro di un conguaglio di 6,5 milioni di dollari USA; (iv) la rinuncia di entrambe le parti a tutte le richieste/*claims* avanzati nell'arbitrato stesso. Nel dicembre 2004 Snamprogetti ha eseguito l'accordo.

Interventi dell'Unione Europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

Eni SpA

Nel marzo 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata nell'Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrano essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.

Con provvedimento del 9 dicembre 2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria avente a oggetto i rifornimenti di carburante per aviazione (*jet fuel*). Il procedimento è stato aperto nei confronti di sei società petrolifere nazionali, tra cui l'Eni, e di alcune società, controllate congiuntamente dalle società petrolifere, che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo dei carburanti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. L'istruttoria è volta ad accertare la sussistenza di una presunta infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, che consisterebbe nella ripartizione tra le società petrolifere delle quote relative alle forniture di prodotto alle compagnie aeree. Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il 31 marzo 2006.

I procedimenti promossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione ad asseriti comportamenti dell'Eni lesivi della concorrenza (BluGas, concluso nell'ottobre 2004, e Trans Tunisian Pipeline Co avviato nel febbraio 2005) sono indicati nella "Relazione sulla gestione al bilancio consolidato - Andamento operativo - Settore Gas & Power - Regolamentazione" e si considerano parte integrante delle presenti note.

GNL Italia SpA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera n. 16/2004 pubblicata il 16 febbraio 2004, ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di GNL Italia SpA in merito al rifiuto opposto alla società Gas Natural Vendita Italia SpA all'accesso, su base annuale, al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia per quantitativi di circa 220 milioni di metri cubi di gas naturale. Il 19 novembre 2003 GNL Italia aveva inviato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una comunicazione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 164/2000, a seguito della richiesta della società Gas Natural Vendita Italia SpA di disporre di un servizio di rigassificazione su base continua presso il terminale di Panigaglia per quantitativi di circa 220 milioni di metri cubi di gas naturale. GNL Italia aveva riscontrato la richiesta precisando che presso il terminale di Panigaglia era disponibile capacità di rigassificazione esclusivamente su base *spot*, perché la capacità di tipo continuo era stata interamente conferita all'Eni SpA in relazione al Contratto di rigassificazione stipulato in data 29 gennaio 2002, e sottoposto a verifica da parte dell'Autorità con l'adozione della delibera n. 38/2002. Il 22 luglio 2004 l'Autorità, con delibera n. 120/2004, ha ordinato a GNL Italia di concedere l'accesso al servizio di rigassificazione a Gas Natural Vendita Italia e ha avviato un'istruttoria formale ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2 comma 20 lettera c) della legge n. 481/1995 per violazione degli artt. 14 e 15 della delibera dell'Autorità n. 120/2001 e della delibera dell'Autorità n. 38/2002. Al fine di dare esecuzione alle prescrizioni della delibera n. 120/2004, impregiudicato ogni diritto di impugnativa della medesima, GNL Italia ha provveduto a: (i) ottenere da Eni la disponibilità a utilizzare la programmazione contrattuale delle scariche in modo da consentire l'accesso a Gas Natural Vendita Italia nei mesi di agosto e settembre con il vincolo di una scarica al mese; (ii) assegnare capacità di rigassificazione a Gas Natural Vendita Italia sottoscrivendo uno specifico contratto di rigassificazione che ha permesso di effettuare nell'anno termico 2003-2004 due scariche rispettivamente nel mese di agosto e settembre 2004. Il 19 novembre 2004 l'Eni ha presentato ricorso avanti al TAR per la Lombardia avverso la delibera 120/2004. Tale ricorso, che ha per oggetto in particolare le disposizioni dell'Autorità per l'accesso di terzi al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia, è tuttora pendente. Il 12 gennaio 2005 con delibera n. 2, l'Autorità, a conclusione dell'istruttoria avviata con la delibera 120/2004, ha comminato la sanzione di 50 mila euro.

Polimeri Europa SpA e Syndial SpA

Nel dicembre del 2002 sono state avviate indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust commesse nel settore degli elastomeri. Tali indagini sono state avviate contestualmente dalle autorità statunitensi e da quelle europee. Il primo prodotto oggetto d'indagine è stato l'EP(D)M: la Commissione Europea, a seguito di un'ispezione condotta presso le aziende produttrici, tra cui Polimeri Europa e Syndial, ha chiesto ulteriori informazioni alle due società e anche alla società controllante Eni SpA. A completamento delle indagini, la Commissione ha deciso di aprire la procedura per l'accertamento della presunta infrazione e l'8 marzo 2005 ha notificato a Eni, Polimeri Europa e a Syndial la comunicazione degli addebiti, atto introduttivo di tale procedura. L'EP(D)M è stato oggetto d'indagine anche negli Stati Uniti, dove l'autorità procedente in sede penale è il *Department of Justice (DOJ)* di San Francisco che ha richiesto informazioni e documentazione alla Polimeri Europa Americas Inc, controllata statunitense della Polimeri Europa e al vicepresidente e responsabile commerciale della società. Le indagini sono ancora in corso. Sono state avviate azioni collettive (*class action*) in sede civile per il risarcimento del danno derivante dalla presunta infrazione. Le indagini sono state successivamente estese ad altri prodotti: NBR, CR, BR, SBR e SSBR. I prodotti BR, SBR e SSBR sono oggetto d'indagine solo in sede comunitaria. Relativamente all'SSBR, il 26 gennaio 2005 la Commissione ha comunicato l'archiviazione. Per gli altri due prodotti si attendono le determinazioni della Commissione. Relativamente all'NBR, è in corso un'indagine in sede comunitaria e negli Stati Uniti, dove sono state instaurate *class actions* in sede civile. Relativamente al CR l'indagine è in corso solo negli Stati Uniti: il DOJ ha ottenuto la cooperazione degli altri due concorrenti presenti sul mercato americano e anche Polimeri Europa e Syndial hanno deciso di cooperare. Il caso è prossimo alla conclusione. Relativamente al CR sono in corso azioni in sede civile per il risarcimento del danno. A fronte di questo contenzioso l'Eni ha stanziato un fondo.

Stoccaggi Gas Italia SpA

Con delibera del 27 febbraio 2002, n. 26 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico relative al primo periodo di regolazione (dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2006) e con effetto retroattivo dal 21 giugno 2000. Il 18 marzo 2002 la Stoccaggi Gas Italia (Stogit) ha presentato le proprie proposte tariffarie per il primo periodo di regolazione sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. Le proposte di Stogit sono state rigettate dall'Autorità che con la delibera del 26 marzo 2002, n. 49 ha stabilito le tariffe per il primo periodo di regolazione. La Stogit ha applicato le tariffe stabilite dalle delibere n. 26/2002 e n. 49/2002, ma ha impugnato tali delibere per ottenerne l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con sentenza del 29 settembre 2003, ha respinto il ricorso presentato dalla Stogit. Il 3 febbraio 2004 la Stogit ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di primo grado.

Distribuidora de Gas Cuyana SA

L'Ente nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata dell'Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurli a condizioni standard ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società, impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. Al momento non è possibile quantificare eventuali effetti negativi sui risultati operativi tenuto conto che il procedimento è nella fase iniziale.

Altri impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni derivanti dai contratti di approvvigionamento di gas naturale di lungo termine stipulati dall'Eni sono indicati nelle "Informazioni sulla gestione - Andamento operativo - Settore Gas & Power - Approvvigionamenti di gas naturale" e si considerano parte integrante delle presenti note.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali l'Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. L'Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Regolamentazione in materia ambientale

Come le altre società del settore, l'Eni è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, comprese le leggi che attuano convenzioni e protocolli internazionali, relativi alle attività nel campo degli idrocarburi, ai prodotti e alle altre attività svolte. In particolare queste norme prevedono l'acquisizione di permessi prima dell'avvio della perforazione; pongono limitazioni al tipo, alla concentrazione e alla quantità delle diverse sostanze che possono essere rilasciate nell'ambiente durante l'attività di prospezione, di ricerca e di produzione; limitano o proibiscono l'attività di perforazione in terreni situati in aree protette; prevedono sanzioni di natura penale e civile a carico dei responsabili nel caso di inquinamento ambientale che dovesse risultare dall'esercizio di attività nei settori degli idrocarburi o della petrolchimica. La normativa ambientale pone limiti anche alle emissioni nell'atmosfera e agli scarichi in acque superficiali e sotterranee da parte di impianti petroliferi, petrolchimici, di raffinazione e di trasporto. Le attività dell'Eni, inoltre, sono soggette a disposizioni normative specifiche relative alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. Le normative in materia ambientale hanno un impatto notevole sulle attività dell'Eni. Rischi di costi e responsabilità ambientali sono inerenti ad alcune delle attività e ad alcuni dei prodotti dell'Eni, così come accade alle altre imprese impegnate negli stessi settori. Sebbene l'Eni attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio consolidato per il rispetto della normativa ambientale – anche tenuto conto degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi stanziati – tuttavia non può essere escluso con certezza che l'Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente, quali quelli derivanti dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 367 pubblicato l'8 gennaio 2004 sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante la fissazione di standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose e dal decreto legislativo in materia di autorizzazione ambientale integrata (IPPC) approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché gli effetti che potranno derivare dall'emanando decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e dai decreti legislativi che saranno emanati in attuazione: a) della legge 15 dicembre 2004, n. 308 che ha delegato il Governo al riordino, entro 18 mesi, della normativa in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela risarcitoria contro i danni ambientali, procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS), nonché tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; b) della legge comunitaria 2004, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura, per il recepimento della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (*Emission Trading*), e della direttiva 2004/35/CE relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

15 Valore della produzione

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono il “Valore della produzione” e si espone il raccordo con le voci del conto economico riclassificato in conformità ai principi contabili internazionali riportato alla nota n. 25. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione per settore di attività e per area geografica di destinazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Settori di attività

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Exploration & Production	5.649	5.786	6.285
Gas & Power	14.673	15.615	16.806
Refining & Marketing	36.020	37.501	42.280
Petrochimica	3.770	4.050	4.919
Ingegneria e Costruzioni	2.935	4.255	4.508
Altre attività	700	444	477
Corporate e società finanziarie	125	159	119
	63.872	67.810	75.394

A seguito dell'incorporazione dell'EniData SpA nell'Eni SpA i ricavi dell'attività informatica relativi agli esercizi 2002 e 2003 sono stati riclassificati dalle “Altre attività” all'attività “Corporate e società finanziarie”.

Aree geografiche di destinazione

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Italia	36.587	37.878	40.012
Resto dell'Unione Europea	12.010	13.835	16.985
Resto dell'Europa	3.868	3.515	4.174
Africa	3.409	3.533	4.392
Americhe	5.340	5.782	5.821
Asia	2.630	3.183	3.465
Altre Aree	28	84	545
	63.872	67.810	75.394

I ricavi per area geografica di destinazione relativi agli esercizi 2002 e 2003 sono stati riclassificati per tenere conto dell'inserimento nell'Unione Europea di 10 nuovi Stati. In particolare, sono stati riclassificati rispettivamente 524 e 1.076 milioni di euro dall'area geografica “Resto dell'Europa” all'area geografica “Resto dell'Unione Europea”.

Ricavi netti della gestione caratteristica

I ricavi netti della gestione caratteristica, indicati nel conto economico riclassificato di cui alla nota n. 25, sono così determinati:

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.872	67.810	75.394
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.127	1.150	1.108
a dedurre:			
- accise	(13.139)	(13.520)	(14.060)
- vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	(1.511)	(1.490)	(1.763)
- prestazioni fatturate a <i>partner</i> per attività in <i>joint venture</i>	(1.566)	(1.505)	(1.175)
- vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate ai titolari di carte di credito	(861)	(958)	(1.122)
	47.922	51.487	58.382

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 21.

Altri ricavi e proventi

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Plusvalenze da vendite di immobilizzazioni	198	109	413
Utilizzo fondi per rischi e oneri eccedenti	86	111	94
Locazioni e affitti di azienda	116	103	93
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	56	54	89
Risarcimento danni	22	73	82
Differenziali su contratti derivati	50	49	61
Proventi relativi al personale	53	47	40
Rivalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante ⁽¹⁾	101	30	21
Contributi in conto esercizio	26	11	10
Altri proventi	425	362	453
Totale come da schema di conto economico legale	1.133	949	1.356
a dedurre:			
- rimborso di costi per personale	(53)	(36)	(35)
- rimborso <i>royalties</i>			(23)
Totale come da schema di conto economico riclassificato	1.080	913	1.298

(1) Riguarda l'utilizzo del fondo svalutazioni crediti.

Le plusvalenze da vendite di immobilizzazioni di 413 milioni di euro si riferiscono principalmente al settore Exploration & Production (393 milioni di euro) e riguardano essenzialmente la vendita di *asset* minerari (371 milioni di euro).

16 Costi della produzione

Di seguito sono analizzate le principali voci dei “Costi della produzione” e il raccordo con le voci del conto economico riclassificato indicato alla nota n. 25. I motivi delle variazioni sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.229	26.449	30.539
Costi per servizi	8.614	10.431	10.675
Costi per godimento di beni di terzi	1.454	1.407	1.600
Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95	122	85
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17	38	6
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(216)	48	(171)
Accantonamenti per rischi	114	118	94
Altri accantonamenti	413	342	499
Oneri diversi di gestione	14.092	14.371	14.934
Totale come da voci dello schema di conto economico legale	49.812	53.326	58.261
a dedurre:			
- accise	(13.139)	(13.520)	(14.060)
- acquisti in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	(1.511)	(1.490)	(1.763)
- prestazioni nell'interesse di partner per attività in joint venture	(1.566)	(1.505)	(1.175)
- acquisti da gestori di impianti stradali per consegne fatturate ai titolari di carte di credito	(861)	(958)	(1.122)
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(842)	(1.277)	(1.010)
- rimborso royalties			(23)
- costi per personale in comando		(10)	(16)
Totale come da schema di conto economico riclassificato	31.893	34.566	39.092

I costi per servizi comprendono compensi di intermediazione per 6, 19 e 26 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

I costi per godimento di beni di terzi comprendono royalties su prodotti petroliferi estratti per 508, 538 e 744 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

Gli accantonamenti per rischi comprendono accantonamenti per rischi e oneri ambientali per 16, 36 e 40 milioni di euro e accantonamenti per contenziosi per 21, 18 e 32 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

Gli altri accantonamenti comprendono accantonamenti al fondo smantellamento e ripristino siti per 179, 166 e 311 milioni di euro, al fondo manutenzioni cicliche e per revisione navi e aeromobili per 19, 20 e 19 milioni di euro e alla riserva sinistri e premi delle compagnie di assicurazione per 63, 16 e 58 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

Gli oneri diversi di gestione riguardano essenzialmente le imposte indirette, principalmente accise sugli oli minerali (13.146, 13.577 e 14.154 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004), nonché le minusvalenze da radiazione e cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali (146, 116 e 162 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004).

Costi per il personale

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Salari e stipendi	2.441	2.412	2.481
Oneri sociali	650	693	672
Trattamento di fine rapporto	121	126	124
Trattamento di quiescenza e simili	15	31	58
Altri costi	119	91	99
Totale come da voci dello schema di conto economico legale	3.346	3.353	3.434
a incremento:			
- costi per personale in comando		10	16
a dedurre:			
- rimborsi di costi per il personale	(53)	(36)	(35)
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(190)	(161)	(151)
Totale come da schema di conto economico riclassificato	3.103	3.166	3.264

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Ammortamenti:			
- immobilizzazioni immateriali	1.423	1.266	1.043
- immobilizzazioni materiali	3.543	3.447	3.525
	4.966	4.713	4.568
Svalutazioni:			
- immobilizzazioni immateriali	95	30	2
- immobilizzazioni materiali	447	411	293
	542	441	295
Totale come da schema di conto economico legale	5.508	5.154	4.863
a dedurre:			
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(4)	(3)	(2)
Totale come da conto economico riclassificato	5.504	5.151	4.861

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a 3,500, 4,500 e 4,500 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,555, 0,641 e 0,688 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco nell'Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per l'Eni.

17 Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie**Proventi e rivalutazioni di partecipazioni**

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Proventi da partecipazioni			
Dividendi	32	22	72
Plusvalenze da vendite	55	39	36
Altri	17	11	3
	104	72	111
Rivalutazioni di partecipazioni	184	189	200
	288	261	311

I *dividendi* derivano da partecipazioni valutate al costo.

Le *plusvalenze da vendite* di 36 milioni di euro, riguardano essenzialmente la vendita del 2,33% della Nuovo Pignone Holding SpA (23 milioni di euro).

Le *rivalutazioni di partecipazioni* riguardano la quota di competenza del risultato di esercizio delle partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto e le riprese di valore delle partecipazioni valutate al costo (v. nota n. 3).

Altri proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Altri proventi finanziari			
Proventi su contratti derivati finanziari	134	117	173
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	96	58	88
Interessi su crediti verso banche	113	82	59
Proventi su titoli	44	34	31
Interessi su crediti di imposta	33	24	17
Altri proventi finanziari	131	150	106
	551	465	474
Rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	5	5	8
	556	470	482

Interessi e altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie

(milioni di euro)	2002	2003	2004
Interessi e altri oneri finanziari			
Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	204	219	247
Interessi e altri oneri verso banche	243	199	166
Oneri su contratti derivati finanziari	114	113	139
Oneri su partecipazioni	36	45	9
Altri interessi e oneri finanziari	140	167	172
	737	743	733
Svalutazioni di attività finanziarie			
Svalutazioni di partecipazioni	209	233	73
Svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	36	12	5
	245	245	78
	982	988	811